

Comune di Palermiti (Prov. CZ)

CONTRATTO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI:

**Lavori "Recupero funzionale Chiesa Maria Santissima della Luce" – Codice CUP
G96I13000100002 - Codice CIG: 5823061DF0**

REPERTORIO

N...2.....

Int. 2

L'anno duemila quattordici, il giorno undici, del mese di settembre, presso la residenza del comune intestato, nell'ufficio di segreteria.

Avanti a me D.ssa Francesca ROTIROTI, segretario del comune, autorizzato a ricevere gli atti del Comune, senza l'assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

Il sig. Valentino Ubaldo, nato a Palermiti, il 02/03/1961, residente a Davoli, in via Primo Maggio n. 15, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del comune predetto, C.F. 00240690792, P.Iva 00240690792, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico;

Il sig. Deodato Pietro, nato a Lamezia Terme, il 02/03/1961, residente a Lamezia Terme, in via Severino Boezio, n. 4, nella sua qualità di legale rappresentante, dell'impresa Soc. MD IMMOBILIARE SRL, con sede legale in Lamezia Terme, via Aversa Precenzano, n. snc, C.F. 02717870790, P.Iva 02717870790 comparenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrattare io segretario sono personalmente certo.

P R E M E S S O

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 28, in data 21/05/2014, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori prima citati, redatto dal raggruppamento temporaneo di concorrenti (art. 34 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 163/2006, formato da:

a) Dott. Arch. Giuseppe Molea(capogruppo mandatario) nato a Palermiti il 19/03/1955, ivi residente alla Via G. Pepe, n. 1, iscritto al n. 660 dell'albo/ordine degli Architetti della provincia di Catanzaro e con studio in Palermiti, via G. Pepe, n.1;

b) Dott. Arch. Claudio Bongarzone(mandante) nato a Catanzaro il 10/06/1964, residente a Valleflorita

alla Via D. Alighieri, n. 38, iscritto al n. 1136 dell'albo/ordine degli Architetti della provincia di Catanzaro e con studio in Vallefiorita, via D. Alighieri, n.38;

c) Dott. Arch. Nicola Fazio(mandante) nato a Messina il 29/10/1967, residente a Catanzaro alla Discesa carbone, n. 24/26, iscritto al n. 1193 dell'albo/ordine degli Architetti della provincia di Catanzaro e con studio in Catanzaro, via Vicoletto Case Arse, n. 1;

d) Dott. Ing. Gerarda Incoronata Toto(mandante) nata a Castelluccio dei Sauri il 14/04/1970, residente a Vallefiorita alla Via D. Alighieri, n. 38, iscritto al n. 2251 dell'albo/ordine degli Architetti della provincia di Catanzaro e con studio tecnico in Vallefiorita, via D. Alighieri, n.38;

e) Dott. Arch. Vittorio Valente (mandante) nato a Catanzaro il 29/07/1970, residente in Marcellinara alla Via S. Francesco di Paola, n. 30, iscritto al n. 1382 dell'albo/ordine degli Architetti della provincia di Catanzaro e con studio tecnico in Catanzaro, via Vicoletto Case Arse, n. 1;

f) Dott. Arch. Junior Sara Montauti(mandante-giovane professionista) nata a Livorno il 28/07/1979, residente in Crespina alla Via Siberia, n. 20, iscritto al n. 559, dell'albo/ordine degli Architetti della provincia di Livorno e con studio tecnico in Livorno, via P.zza Grande, n.26;

, regolarmente incaricato con la citata determina dirigenziale n. 131 del 12/12/2012, nell'importo di euro 100.000,00; Codice identificativo gara (CIG) 5823061DF0 – Codice CUP G96I13000100002;

- che, in seguito ad apposita gara, come da verbale di gara in data 07/07/2014, è risultata aggiudicataria provvisoria la ditta: MD IMMOBILIARE S.R.L. - Via Aversa Precenzano 28 – 88046 - Lamezia Terme (CZ) che ha offerto un ribasso del 3% (treper cento) sull'importo a base di gara, pari a euro 40.767,48, per cui l'importo di aggiudicazione risulta essere di euro 76.541,96, comprensivo dei costi della manodopera di €. 27.841,11 e degli oneri per la sicurezza di euro 9.156,39, entrambi non soggetti a ribasso di gara; aggiudicazione approvata in via definitiva con determinazione del responsabile del servizio n. 129, in data 21/07/2014;

- che è stata acquisita agli atti di ufficio la documentazione dalla quale si rileva il positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;

CIÒ PREMesso

Essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma valida e regolare, le stesse convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1. 1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2. 1. Il sig. Valentino Ubaldo, per conto del comune intestato, nel cui nome ed interesse dichiara di operare e di agire, conferisce all'impresa MD IMMOBILIARE S.R.L. - Via Aversa Precenzano 28 – 88046 - Lamezia Terme (CZ) l'appalto della esecuzione dei lavori di "Recupero funzionale Chiesa Maria Santissima della Luce" – Codice CUP G96I13000100002 - Codice CIG: 5823061DF0.

Art. 3. Ordine da tenersi nell'andamento del programma. 1. In genere l'appaltatore ha la facoltà di condurre i lavori nel modo ritenuto più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché - a giudizio della direzione dei lavori - non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della stazione appaltante.

2. L'impresa deve presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le prescrizioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

3. Il programma dovrà essere dettagliato il più possibile, secondo le indicazioni della stazione appaltante.

4. Il programma approvato, mentre non vincola la stazione appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il programma di esecuzione.

5. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà la facoltà alla stazione appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'appaltatore.

6. La stazione appaltante si riserverà il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 4. Sospensione e ripresa dei lavori. 1. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei

lavori, ai sensi dell'articolo 158, comma 1, del regolamento 207/2010 nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132 del codice dei contratti; queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.

3. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

4. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

5. Trovano inoltre applicazione gli artt. 158, 159 e 160 del regolamento emanato con d.P.R. n. 207/2010, il capitolato generale degli appalti di lavori pubblici, adottato con D.M. n. 145/2000, per le parti non abrogate.

Art. 5. Corrispettivo. 1. Il corrispettivo dell'appalto viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto - nella somma di euro 76.541,96, da assoggettarsi ad I.V.A., ed è da intendersi a corpo, secondo quanto specificato nel capitolato speciale di appalto dei lavori di cui al presente contratto.

2. Sono parte integrante del contratto, anche se non allegati:

a) il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per le parti non abrogate; **b)** il capitolato speciale; **c)** gli elaborati grafici progettuali; **d)** l'elenco dei prezzi unitari; **e)** i piani di sicurezza previsti dall'art. 131 del codice dei contratti; **f)** il cronoprogramma.

Art. 6. Disciplina del contratto. 1. L'appalto è disciplinato dalle norme e condizioni tutte previste nel capitolato speciale.

Art. 7. Termini di esecuzione e penali. 1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 60 giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale di eu-

ro 1 per mille per ogni giorno di ritardo.

2. La penale è comminata dal responsabile unico del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

3. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento unico, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.

5. I presupposti in base ai quali il responsabile del procedimento unico può concedere proroghe sono disciplinati dal capitolato speciale d'appalto.

6. Nello stesso capitolato speciale di appalto trovano disciplina: **a)** i casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori; **b)** i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superano i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti; **c)** le responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione; **d)** i modi di riconoscimento dei danni di forza maggiore.

Art. 8. Liquidazione dei corrispettivi. 1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal capitolato speciale ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. L'impresa appaltatrice avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la somma di euro 25.000,00.

3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile unico del procedimento.

4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel capitolato generale o speciale sono dovuti gli interessi legali e moratori a norma dell'articolo 133, comma

1, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.

6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

Art. 9. Cauzione definitiva. 1. La cauzione definitiva di cui all'art. 113 del codice dei contratti è stata costituita mediante: Polizza Assicurativa n. 628680 dell'Elba Assicurazioni S.p.A. agenzia di Lamezia Terme.

Art. 10. Verifiche e controlli. 1. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Art. 11. Garanzie assicurative. 1. La garanzia assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione e garanzia di manutenzione di cui all'art. 129 del codice dei contratti è stata prestata mediante: Polizza Assicurativa n. 629108 dell'Elba Assicurazioni S.p.A. agenzia di Lamezia Terme.

Art. 12. Sicurezza del cantiere. Per la sicurezza del cantiere trovano applicazione:

- il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, recante il T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l'art. 131 del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.

Art. 13. Oneri dell'esecutore. 1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, dei diritti relativi al contratto e le spese per le copie dei documenti e disegni di progetto.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.

3. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certifi-

cato di regolare esecuzione.

4. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

5. Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

Art 14. Soluzione delle controversie. 1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applicano gli articoli 135, 136 e 138 del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.

2. La stazione appaltante ha il diritto di recedere, in qualunque tempo, dal contratto. Trova applicazione l'art. 134 del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.

Art. 15. Registrazione del contratto. 1. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26.04.1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art. 16. Domicilio dell'appaltatore. 1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 l'appaltatore elegge domicilio presso Comune di Palermiti – Ufficio Tecnico, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

Art. 17. Modalità e tempi del collaudo – certificato di regolare esecuzione. 1. In applicazione dell'art. 141 del codice dei contratti, non eccedendo l'importo dei lavori il milione di euro, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione.

2. L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del direttore dei lavori gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

3. Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

4. Nel caso in cui l'appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il direttore dei lavori dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.

5. Il certificato di regolare esecuzione, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

6. Nel caso in cui il direttore dei lavori ritiene i lavori non regolarmente eseguiti, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile unico del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 225 del d.P.R. n. 207/2010.

7. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal direttore lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.

8. Oltre a quanto disposto dall'articolo 224 del regolamento n. 207/2010, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resesi necessarie per i difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'assuntore dei lavori.

9. Trovano puntuale applicazione gli articoli da 215 a 238 del regolamento n. 207/2010.

Art. 18. Liquidazione dei corrispettivi – Tracciabilità. 1. I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare a questa stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma 1 nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

3. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di questa provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.

6. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

Art. 19. Inizio dei lavori. Ai sensi dell'art. 106, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010, le parti dichiarano che il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice hanno concordemente dato atto, con verbale sottoscritto da entrambi in data 09/09/2014 del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

In parte a stampa, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, il presente contratto viene letto agli intervenuti, i quali - riscontratolo conforme alle loro volontà - con me lo sottoscrivono dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

Il rappresentante del comune

RUP Geom. Ubaldo Valentino

L'impresa appaltatrice

Deodato Pietro

Il segretario comunale rogante

D.ssa Francesca Rotiroti